

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

## **TRIBUNALE DI MILANO**

### **SEZIONE LAVORO**

### ***RICORSO EX ART. 414 C.P.C.***

Per la ricorrente:

- DE LUCA RAFFAELLA,

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Carlo Freguglia.

-RESISTENTI-

### FATTO

La Sig.ra De Luca Raffaella è un diplomata che ambisce ad operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.).

L'istante, in data 02.02.2021, presentava domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3212510.02-04-2021. di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, provincia di Milano, trasmettendo la documentazione all'Istituto Albe Steiner di Milano, Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda (doc.1).

Il ricorrente concorreva per i profili professionali Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito dei relativi requisiti di ammissione per titoli di studio.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Al riguardo, infatti, va sin d'ora rimarcato che la Sig.ra De Luca Raffaella è in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore conseguito in data 12.07.2015 presso l'Istituto prof. per i servizi alberghieri e della ristorazione di Nocera Inferiore (doc.2).

Come si avrà modo di evidenziare funditus in prosieguo, si tratta di un titolo di studio che di per sé è valido per l'inserimento di tutti i profili professionali del ruolo A.T.A.

Ad ogni modo, occorre precisare che, nel proprio percorso formativo, il ricorrente può vantare ulteriori titoli di studio, comunque validi e valutabili.

In particolare, egli ha conseguito nell' a.s. 2011/2012, la qualifica professionale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione del Settore Cucina", presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli (doc. 3).

Nella domanda di inserimento, il ricorrente indicava il diploma di maturità come titolo di accesso alla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), mentre indicava la qualifica professionale per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).

La graduatoria veniva definitivamente approvata dall'Istituto Albe Steiner di Milano e la Sig.ra De Luca Raffaella figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano, sede del primo rapporto di lavoro, emetteva il decreto prot n. 2116 del 08.04.2022 (allegato n.4) di convalida, attribuendo il punteggio di seguito indicato:

- profilo CS, punti 19,85;
- profilo AA, punti 12,25;
- profilo AT, punti 12,25;
- Profilo CO, punti 14,35.

Il ricorrente, in quanto presente nelle menzionate graduatorie ATA di terza fascia, veniva individuato quale destinatario dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico:

- a.s. 2021/2022 presso l'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" Milano (doc. 5); - a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Superiore G. L. Lagrange Milano (doc. 6).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Inopinatamente, l'Istituto Superiore G. L. Lagrange Milano con decreto del 14.04.2023 (doc. 7) disponeva il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto, in relazione ai profili professionali di Collaboratore Scolastico e Cuoco per mancanza del titolo di accesso e l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti.

Nel dettaglio, il Dirigente dell' Istituto scolastico contestava la validità della Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione – Settore Cucina" conseguita nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli, poichè il citato Istituto aveva ottenuto la parità scolastica, indirizzo enogastronomico, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica- dall'USR Campania con decreto 24/S2 del 28.07.2010 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 con l'attivazione delle sole classi prime e gradualmente delle classi successive fino al completamento del corso.

\*\*\*

Al fine di entrare in possesso di documentazione idonea a dimostrare la validità della qualifica professionale, il ricorrente inoltrava istanza di accesso ai documenti amministrativi all' USR CAMPANIA-NAPOLI e all'Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris" di Napoli (scuola custode del cessato Istituto Paritario Voltaire).

L'Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris" di Napoli, scuola statale che detiene gli atti del cessato Istituto Paritario Voltaire, rilasciava, in data 29.06.2023 l'estratto del registro dell'esame (allegato n.8) sostenuto dal ricorrente nell'a.s. 2011/2012 per il conseguimento della qualifica professionale Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina.

L'USR Campania – Ufficio VII – Parità scolastica con nota prot. n. AOODRCA / 3305 / U del 27.04.2012 (allegato n.9), indirizzata alla Istituzione scolastica paritaria "Voltaire" di Napoli, avente ad oggetto "*a.s. 2011/2012 funzionamento istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Voltaire" di Napoli*" dichiarava: "*in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie.*"



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Inoltre, l'USR Campania, (allegato n.10), rappresentava che la società FORM S.R.L. IMPRESA SOCIALE "Voltaire" – istituto paritario privato - con sede in Napoli, via Dante Alighieri n. 107, ha funzionato come istituto paritario secondario di II grado fino all'a.s.2017/2018, con l'indirizzo I.P.S.E.O.A., codice meccanografico NARHET500H, decreto n. 24/S2 del 28.07.2010. L'USR Campania, nella persona del Dirigente Dott.Vincenzo Romano, dopo dettagliata ricostruzione normativa, conclude dichiarando che **"l'ultima sessione ordinaria di esame per il conseguimento del diploma di qualifica statale si è svolta al termine dell'a.s. 2011/2012 per le classi prime avviate nell' a.s. 2009/2010."**

Pertanto, il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario Voltaire riconosciuto e autorizzato dall'USR Campania.

I provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente, invero, sono irrimediabilmente invalidi, in quanto assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimi in quanto fondati su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra De Luca Raffaella agire in giudizio al fine di richiedere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, profilo CS, del triennio 2021/2024 e la validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

### DIRITTO

#### **1. Parità scolastica dell'Istituto Voltaire per l'a.s. 2011/12 – indirizzo professionale servizi per Enogastronomia e ospitalità alberghiera - in forza dei decreti dirigenziali emessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 e AOODRCA/3305/U del 27.04.2012.**

I resistenti, riepilogando, sostengono che il titolo di studio dichiarato dal ricorrente non può essere considerato titolo legale in quanto conseguito in anticipo rispetto al decreto di parità n. 23/S2 del 28.07.2010 che all'art. 3 recita che la gestione dell'istituto paritario "Voltaire" attiverà dall'a.s. 2010/11 la sola classe e prima e seconda del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, le classi successive fino al completamento del corso.

Da qui la deduzione - illegittima per quanto si dirà - dell'amministrazione che essendo l'indirizzo professionale oggetto di contestazione del predetto istituto, per l'a.s. 2011/12, sprovvisto di classe terza paritaria non avrebbe potuto legittimamente rilasciare diplomi di qualifiche professionali con validità legale ed effetti equiparati ai titoli di studio rilasciati da Istituti Statali (ma solo diplomi di qualifica meramente privati) durante il detto anno scolastico.

Tale circostanza è del tutto errata oltre che totalmente infondata in fatto e diritto.

Il ricorrente deduce che allorquando veniva ammesso agli esami di qualifica nell'a.s. 2011/12, il cui sostenimento con esito positivo generava il conseguimento del relativo titolo di studio, l'istituto Voltaire godeva di parità scolastica in forza di regolari decreti dirigenziali rilasciati dal Ministero dell'Istruzione, ufficio scolastico regionale per la Campania, per tutte e cinque le classi di studio relativamente all'indirizzo servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e non solo per la prima e la seconda.

Al fine di ricostruire con precisione l'intera vicenda relativa alla parità ex lege di tutte e cinque classi di studio attivate dall'Istituto Voltaire, indirizzo professionale di interesse, relativamente all'a.s. 2011/12 si rende necessario premettere che:



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- con ricorso proposto al TAR Lazio N.R.G. 589/2011, l'Istituto Voltaire impugnava il decreto di parità n. 23/S2 del 28.07.2010 nel punto in cui non concedeva al detto istituto - per l'indirizzo settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazioni enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica - parità scolastica ex l. 62/2000 per tutte e cinque classi di studio;
- in accoglimento della domanda proposta nel suindicato ricorso, il T.A.R. Lazio depositava la sentenza n. 1235/2011 del 03.02.2011;
- l'U.S.R. Campania, con provvedimento in data 16.03.2011, nel dare esecuzione alla citata sentenza stabiliva che il decreto dirigenziale n. 24/S2 del 28.07.2010, di concessione dello status di scuola paritaria, con decorrenza a.s. 2010/11, all'istituto professionale paritario – settore servizi – indirizzo: servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sale e di vendita, accoglienza turistica, denominato “Voltaire”, con sede in Napoli, Via Dante Alighieri n. 107, deve intendersi a tutti gli effetti modificato per la sola parte riguardante il corso di studi per cui, detto corso, è riconosciuto paritario non solo per la classe prima ma nella sua interezza (classi i, ii, iii, iv, e v) per cui, nel corrente anno scolastico 2011/12 e negli anni successivi, dovrà funzionare come di seguito si specifica (allegato n.11).
- Successivamente, la sentenza che riconosceva la parità all'istituto emessa dal T.A.R. Lazio veniva impugnata dal Ministero resistente. Il Consiglio di Stato, nell'accogliere il gravame depositava la sentenza n. 04208 del 12.07.2011 (richiamata da parte resistente nel corpo del decreto di esclusione dalle graduatoria di terza fascia). Detta sentenza del Consiglio di Stato è però del tutto ininfluyente e irrilevante rispetto al funzionamento dell'indirizzo servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera dell'Istituto Voltaire per l'a.s. 2011/12 in quanto l'U.S.R. Campania, pur essendo a conoscenza della citata sentenza, autorizzava eccezionalmente ed espressamente l'istituto ad attivare tutte e cinque le classi di studio per il solo anno 2011/12. - Difatti, il decreto dirigenziale emesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 (allegato n. 9), pur prendendo atto della sentenza del consiglio di stato n. 04208 del 12.07.2011, recita testualmente che “in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva e al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/12, sono da ritenersi paritarie. Codesta gestione nel prossimo anno 2012/13, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del 15.09.2011, attiverà in regime



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

di parità le sole tre prime classi (I, II, III) del corso di studio a sviluppo graduale dell'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Voltaire" di Napoli."

- Ad onor del vero, il decreto dirigenziale di cui sopra conferma il contenuto del precedente decreto dirigenziale del 29.11.2011 emesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 (allegato n.11) avente ad oggetto "funzionamento anno scolastico 2011/12 istituzione scolastica paritaria Voltaire di Napoli, Via Dante Alighieri n.107" che, in sintonia con quanto sopra, stabiliva (e stabilisce) il funzionamento in regime di parità scolastica dell'Istituto Voltaire per l' a.s. 2011/12 settore servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazioni Enogastronomia, servizi di sale e di vendita, accoglienza turistica inerente l'intero corso di studio e quindi tutte e cinque le classi e non solo la prima e la seconda.

Ad ulteriore conferma di tale circostanza è l'ennesimo dato riscontrabile dal decreto Ministeriale del 29.11.2011 dal quale si apprende che sempre con riferimento all'a.s. 2011/12 le uniche classi dell'Istituto Voltaire ritenute dall'U.S.R. Campania meramente private interessavano le sole classi dalla seconda alla quinta degli indirizzi Liceo Linguistico e Istituto Tecnico e non anche l'indirizzo settore servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che godevano espressamente di parità.

In conclusione, il ricorrente deduce che per l'anno scolastico 2011/12 tutte e cinque classi di studio attivate presso l'Istituto Voltaire indirizzo professionale "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera", articolazioni "Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita, Accoglienza Turistica" erano da ritenersi paritarie ex l. 62/2000 in forza del decreto dirigenziale emesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 il quale prevede espressamente il funzionamento di tutte e cinque classi di studio del citato indirizzo in regime di parità scolastica così come confermato dal successivo decreto Ministeriale recante prot. AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 nel punto in cui recita che le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/12, sono da ritenersi paritarie.

Per tali ragioni non trovano alcun fondamento le illegittime, infondate, ingiuste e UNICHE contestazioni sollevate dai resistenti e poste a fondamento di tutti i provvedimenti di esclusione.





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Per le medesime ragioni a nulla rileva la sentenza del Consiglio di Stato noverata da parte resistente nel corpo del decreto di esclusione dalla graduatoria: si legge a chiare lettere nel decreto dirigenziale del 27.04.2012 prot. AOODRCA/3305/U che l'U.S.R. Campania, nonostante la conoscenza della sentenza del C.d.s., autorizzava espressamente l'istituto ad organizzare per l'anno 2011/12 tutte e cinque le classi di studio (e non solo la prima e seconda).

In effetti, altro aspetto da non tralasciare è che i provvedimenti amministrativi autorizzativi emessi dall'U.S.R. Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 e AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 non risultano essere stati mai impugnati né tantomeno revocati e/o sospesi e/o annullati.

Ragion per cui, all'epoca dei fatti 2011/12 e tutt'oggi, i citati provvedimenti amministrativi presentavano (e presentano) i seguenti caratteri propri di tutti i provvedimenti amministrativi: imperatività e autoritarità che si concretizzano nell'idoneità o capacità del provvedimento a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso; efficacia, consistente nell'idoneità astratta del provvedimento, a produrre effetti; esecutorietà ovvero il potere di attuare coattivamente l'adempimento degli obblighi ivi derivanti; esecutività idoneità a essere eseguito, e a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficace, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia valido o invalido e infine inoppugnabilità che si sostanzia nella idoneità a diventare definitivo, decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione – e tali da incidere direttamente nella sfera giuridica degli interessati generando diritti irreversibili.

Per le medesime ragioni gli unici atti astrattamente idonei a produrre effetti nella sfera giuridica del ricorrente capaci di modificare situazioni giuridiche altrui risultano essere in via esclusiva i provvedimenti amministrativi di cui sopra e non anche le vicende giudiziarie che hanno interessato l'Istituto e il Ministero, cui il ricorrente è (ed era) del tutto estraneo.

E' noto che le conseguenze giuridiche di un procedimento giurisdizionale necessitano di essere attuate da parte dell'amministrazione i cui effetti, per tale ragione, non sono automatici ma necessitano di essere eseguiti mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

Nel caso de quo l'amministrazione ha attuato i provvedimenti emessi dal C.d.S. mediante i decreti prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 e AOODRCA/3305/U del 27.04.2012, tutt'ora assolutamente validi in quanto non impugnati, che in ogni caso hanno autorizzato l'Istituto Voltaire ad attivare nell'a.s. 2011/12 tutte le cinque classi di studi in regime paritario e a rilasciare i relativi titoli con valore legale.



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

*Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)*

*Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,*

*Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)*

Da quanto sopra è agevole dedurre l'assoluta infondatezza delle argomentazioni racchiuse in tutti provvedimenti amministrativi oggetto di contestazione nonchè nel decreto di esclusione dalla graduatorie di terza fascia A.T.A per il profilo CS e CO, avendo il ricorrente dimostrato e documentato per tabulas che l'indirizzo enog. e ospit. alb. dell'Istituto Voltaire nell'a.s. 2011/12 ha funzionato in regime di parità per tutte e cinque classi di studio e non limitatamente alla prima e la seconda.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

### **2. Valore legale del titolo di studio posseduto dal ricorrente conseguito presso un istituto paritario che per l'a.s. 2011/12 godeva di parità ex lege con riferimento all'indirizzo professionale di interesse.**

Il ricorrente deduce di essere pienamente a conoscenza che l'unica circostanza oggetto di contestazione attiene alla sola parità della classe terza indirizzo enogastronomia e servizi alberghieri dell'Istituto Voltaire. Che lo stesso sia in possesso del diploma di qualifica di "Operatore dei servizi della ristorazione settore cucina" conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Voltaire con votazione 100/100 non è un fatto contestato. Anzi, come già ampiamente argomentato nel corpo dei paragrafi che precedono e in particolare del par. VII del presente atto, tale conseguimento è stato più volte confermato dai resistenti.

Fermo quanto sopra e al sol fine di rappresentare i fatti in modo completo, essendo l'espresso riconoscimento del titolo di studio (voto, conseguimento, sostenimento dell'esame finale etc.) un dato pacifico rispetto al quale l'istante dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali osservazioni di segno contrario, il ricorrente - a conferma ulteriore di tali circostanze - deduce che l'istituto "Voltaire", avendo cessato ogni attività didattica, ha regolarmente depositato tutti gli archivi presso l'Istituto Pubblico di competenza "Istituto Tecnico Statale Galileo Ferraris di Napoli (Via Labriola lotto 2 - rione Scampia Napoli - email: [natf17000q@pec.istruzione.it](mailto:natf17000q@pec.istruzione.it)), così come attestato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli che, con nota recante prot. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0013635 comunicava: Si informa, inoltre, la S.V. che, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del D.M. n. 83 del 10/10/2008, l'Ufficio di Ambito territoriale di Napoli ha designato, quale Istituto depositario degli atti didattici amministrativi della predetta scuola cessata, l'Istituto scolastico statale secondario di secondo grado denominato: "Galileo Ferraris", avente sede a Napoli, in Via Labriola, Lotto 2-G - Rione Scampia. Pertanto, si invita la S.V. ad indirizzare la richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge 241/90 ss.mm.ii., avente ad oggetto il rilascio di copia dell'estratto del Registro di esame, al predetto

Istituto: "Galileo Ferraris" ai seguenti recapiti:  
NATF17000Q@istruzione.it e [natf17000q@pec.istruzione.it](mailto:natf17000q@pec.istruzione.it).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

L'Istituto Tecnico Statale "Galileo Ferraris" di Napoli a mezzo certificato rilasciava formale attestazione del titolo di studio conseguito dal ricorrente presso l'Istituto "Voltaire".

Dai provvedimenti amministrativi emessi dall'U.S.R. Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 e AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 emerge che l'istituto Voltaire, indirizzo servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera godeva di parità scolastica per gli a.s. 2011/12 ai sensi e per gli effetti della legge 62/2000 non solo per la classe prima (come erroneamente sostenuto dalla resistente) ma nella sua interezza e quindi per tutte e cinque le classi, compresa, ovviamente, la terza con tutte le relative facoltà e poteri che la Legge gli attribuiva ivi compresa quella di rilasciare titoli di studio aventi assoluto valore legale equiparato ai titoli di studio rilasciati da istituti statali.

Per tale ragione, il titolo di studio pacificamente e legittimamente posseduto dall'istante, essendo stato emesso da un istituto privato paritario per tutte e cinque le classi di studio (e titolare, all'atto del conseguimento del titolo, di tutti i relativi poteri conseguenti alla predetta equiparazione ex lege quali organizzare esami di qualifica e rilasciare titoli di studio con valore legale) è da considerarsi emesso da un istituto paritario tale da poter emettere titoli di studio aventi valore legale.

Le scuole paritarie riconosciute (come nel caso di specie) risultano essere equipollenti a tutti gli effetti di Legge a quelle statali. In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. 62 del 2000 "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6."

L'art. 2.3 del D.M. 83/2008 prevede che "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Da ciò ne discende che, sempre in forza dei suddetti provvedimenti amministrativi Ministeriali che per l'a.s. 2011/12, con riferimento all'indirizzo professionale di interesse, l'istituto Voltaire era sicuramente e senza dubbio legittimato ad attivare - con assoluta parità scolastica - la terza classe di studi e la relativa sessione di esami di qualifica, nonché a rilasciare i relativi titoli di studio con assoluto valore legale.

Ne deriva che tra le facoltà dell'istituto per l'a.s. 2011/12 vi rientrava anche e legittimamente quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non era previsto alcun intervento autorizzativo ulteriore da parte del Ministero, essendo bastevole il riconoscimento di parità ex l. 62/2000.

Proprio in ordine agli esami di qualifica professionale e della composizione delle relative commissioni giudicatrici, l'art. 195 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dispone al comma 3 che "Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici".

Al successivo comma 4 viene aggiunto che "Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità."

L'art. 180 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 4 dispone che ". La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore."

Quindi, in forza provvedimenti amministrativi autorizzativi emessi dall'U.S.R. Campania prot. AOODRCA/14042/25/U del 29.11.2011 e AOODRCA/3305/U del 27.04.2012 l'istituto Voltaire attivava la classe terza (paritaria ex l. 62/2000) abilitando i candidati richiedenti a sostenere gli esami di qualifica professionale.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Nel caso di specie il ricorrente veniva ammesso a sostenere gli esami nella qualità di candidato esterno (o privatista).

Successivamente, previa costituzione delle commissioni di esame con le modalità di cui sopra, il ricorrente sosteneva la relativa prova di esame, superandola con successo e conseguendo, infine, il diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina.

Ne deriva che l'espresso riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2011/2012 all'istituto Voltaire è valso ad attribuire piena validità, legittimazione e valore legale al diploma di qualifica conseguito dal ricorrente nell'a/s 2011/2012 in quanto rilasciato da un istituto paritario riconosciuto e regolarmente autorizzato. Con l'ulteriore precisazione che fino all' a.s. 2012/2013 gli istituti paritari hanno agito in "regime di deroga" per il rilascio delle qualifiche triennali statali e che solo a partire dal 2013/2014 tale facoltà è divenuta di competenza esclusiva dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'attestazione e la conferma del conseguimento delle qualifiche triennali, fino all' a.s. 2012/2013 poteva, quindi, avvenire ad opera della scuola paritaria mentre a partire dall'anno scolastico successivo, invece, solo l'ente regionale era deputato alla certificazione ed al rilascio del titolo.

In forza del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2011/12 l'Istituto Voltaire, nel rispetto delle norme sopra esposte, ben poteva attivare la classe terza, indire la relativa sessione di esami e rilasciare agli aventi diritto i legittimi titoli di studio.

Del resto il d.lgs. n. 226/2005 prevede che i percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le organizzazioni formative interessate.

Il D.P.R. 87/2010 dispone, in aggiunta, che gli istituti professionali possono svolgere un ruolo integrativo al sistema di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà anche per il rilascio di qualifiche e diplomi professionali.

Pacifico e non contestato è, pertanto, che l'esponente abbia superato gli esami per l'ottenimento del titolo allegato a corredo della domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia 2018/21 e che l'Istituto Voltaire presso il quale il detto titolo è stato conseguito, per l'a.s. 2011/12 godeva di parità scolastica e della relativa legittimazione ad emettere titoli di studi con valore legale.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

In considerazione del fatto che parte resistente non solo non contesta che il ricorrente abbia regolarmente conseguito il titolo di studio dichiarato ma riconosce espressamente tale circostanza, il ricorrente deduce che di pari modo tutta la documentazione trasmessa dall'istituto Voltaire agli odierni resistenti non solo non è oggetto di contestazione ma è stata di pari modo ratificata e posta quale circostanza pacifica alla base di tutti i provvedimenti amministrativi in questa sede impugnati.

Pur essendo superfluo nel caso in esame, atteso che nessuna contestazione è rivolta al titolo di studio in senso proprio (conseguimento, esistenza, voto, data etc.) essendo tali dati confermati dai resistenti, per mero scrupolo difensivo il ricorrente deduce che in ambito civilistico l'atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la Legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quindi in assenza di qualsivoglia contestazione circa il titolo di studio, il regolare conseguimento, il voto etc. e in presenza di espresso riconoscimento in tal sensi non può residuare alcun dubbio circa tutte le circostanze racchiuse e attestate dal titolo di studio stesso.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Sia il certificato sostitutivo in possesso dei resistenti rilasciato dall'Istituto Voltaire - che rientra nel novero dei certificati sostitutivi di cui al punto 3 della Circolare MIUR n.266/1991 - sia la copia autentica di pagina del registro esame che anche l'attestazione di conformità all'originale dell'estratto del registro di qualifica rilasciate dall'Istituto Ferraris sono certificazioni assistite da fede privilegiata, che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico Ufficiale che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza. Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e, dunque, hanno valore di fede privilegiata propria dell'atto pubblico che si estende al contenuto intrinseco dell'atto poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto e, appunto, la certificazione di diploma di qualifica rilasciata dai dirigenti scolastici (Cass. sez V penale n.15367/2014; Sent. sez. V penale n.6138 del 22/01/1991): infatti, "il dirigente scolastico di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico Ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n° 86" (Cass. pen. 22 luglio 2015, n.38466).

A tal uopo si riporta uno stralcio del Tribunale di Firenze sul punto che con ord. del 14/04/2021 emessa nel proc. rg 2363/2020 n. 290 - 1/2021 argomenta che: "la certificazione in esso contenuta, in quanto effettuata da pubblico Ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr. Cass. pen., 22. 7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato" (accogl. totale ord. 291 - 1 Trib. Firenze del 24 maggio 2021). In senso conforme Trib. di Vicenza, ord. n. 2297/20 del 6/08/2020 che ha statuito: "il certificato di diploma di qualifica professionale, nonché registro d'esame (..) deve essere qualificata come atto pubblico e come tale, dotata, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata. Trattasi, in altre parole, di documentazione nel complesso probatoria dell'avvenuto superamento da parte del ricorrente degli esami della qualifica indicata in ricorso, e ciò con particolare riferimento alle copie dei registri degli esami acquisiti dall'Istituto e Scolastico statale depositario della relativa documentazione. Si tratta di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione da parte del coordinatore didattico si reputa coerente con i compiti di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso dal quale risulta il superamento da parte del ricorrente degli esami di quella qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, utile a confermare la intrinseca e sostanziale corrispondenza





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

e coerenza logico - giuridica con gli elementi probatori già indicati nella documentazione di parte ricorrente” (cfr. sent. 400 - 401/2021 Trib. Venezia).

- In conclusione, il ricorrente:

- a) è stato ammesso, quale candidato esterno o privatista, a sostenere gli esami di qualifica dell'anno terzo presso l'istituto professionale “Voltaire”, il quale, per l'a.s. 2011/12, ha senza dubbio funzionato - per gli indirizzi di interesse - come istituto paritario per tutte e cinque le classi di studio con la conseguenza che i titoli dallo stesso rilasciati devono essere considerati senz'altro titoli aventi valore legali equiparati per Legge ai titoli rilasciati da Istituti Statali;
- b) ha sostenuto positivamente l'esame di qualifica dinanzi ad una commissione di esame regolarmente nominata, con le modalità sopra rappresentate;
- c) ha ottenuto il diploma di qualifica così come attestato dai resistenti e dalla certificazione in possesso degli stessi - come peraltro confermato dall'Istituto Ferraris, titolo che in ogni caso è stato esplicitamente riconosciuto dall'U.S.R. Lombardia eccezion fatta per la relativa validità in correlazione al decreto di parità dell'istituto;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

d) il suddetto diploma di qualifica, tutt'ora, non ha subito e non è stato mai interessato da alcun provvedimento di annullamento/nullità/invalidità e/o declaratoria di illegittimità da parte del Ministero che lo ha rilasciato (né tantomeno da parte dei resistenti). Anzi e come ribadito più volte i resistenti, nel corpo dei medesimi atti impugnati con il presente ricorso, hanno a più riprese confermato l'esistenza del titolo di studio (contestando la diversa circostanza relativa mancanza di parità della classe III indirizzo enog. e osp. dell'istituto Voltaire per l'a.s. 2011/12).

Anche per tali motivi risulta evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia 2021/24 e dalla graduatoria permanente per la provincia di Milano a.s. 2022/23.

Il ricorrente, in virtù di quanto sopra, ritiene di aver acquisito uno status giuridico irreversibile cristallizzatosi nel diploma di qualifica sopra citato, anche per i motivi che seguiranno.

### **3. SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA, PROFILO CS, CON TITOLO DI MATURITA.**

Pertanto il provvedimento di esclusione dalla terza fascia è inficiato da un irrimediabile vizio di legittimità in quanto il ricorrente è comunque in possesso di titoli di studio validi per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, pure dichiarati nella domanda di inserimento, anche qualora si voglia ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario, ipotesi che in radice si contesta.

E infatti, il ricorrente aveva correttamente dichiarato il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo (AA).

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall'Amministrazione scolastica, quindi, il ricorrente aveva inserito il titolo superiore (maturità tecnica) per i profili per cui questo era requisito necessario e il titolo inferiore (qualifica professionale) per il profilo di Collaboratore Scolastico.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Si trattava di un'indicazione differenziata dallo stesso format di domanda, ma che, tuttavia, non esclude che l'Amministrazione scolastica fosse pienamente a conoscenza dell'intero cursus studiorum della ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Orbene, in ossequio a un principio logico prima ancora che giuridico, secondo la quale *plus semper in se continet quod est minus*, la disciplina di settore prevede che il diploma tecnico integri il requisito di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico.

In tal senso, l'art. 2.5 lett. G del D.M. 50/2021 (allegato n.12) statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: «diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva comunque diritto a essere inserito nella graduatoria de qua in quanto munito di diploma di istruzione secondaria superiore.

Nel trincerarsi dietro il mero rispetto di un formalismo "burocratico", l'Amministrazione resistente ha così disatteso il dovere di "soccorso istruttorio" che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare irregolarità o omissioni non vizianti. In tal senso, la normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato. In particolare, l'art. 6 c. 1 lett. b) della L. 7.8.1990 n. 241, con formulazione inequivoca, statuisce che «Il responsabile del procedimento (...) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Nello stesso senso, l'art. 71 c. 3 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 prevede che: «Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione». Come noto, la ratio dell'istituto del "soccorso istruttorio" si rinviene nell'esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili. Secondo un approccio "sostanzialistico", quindi, si tratta di uno strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Infatti, come rilevato in giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di gare d'appalto e procedure concorsuali «L'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio è illegittima ove, tenendo presenti le finalità di semplificazione, si consideri l'ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità» (cfr. ex multis C.d.S. Sez. III 6.8.2018, n. 4829).

Da ultimo, poi, è stato affermato che «Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 71 c. del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda» (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 28.2.2019 n. 252).

Nella vicenda di causa, quindi, del tutto illegittimamente si è proceduto a una valutazione distinta dei titoli di accesso dichiarati nella Sezione C del format domanda predisposto dalla stessa Amministrazione scolastica, senza tener conto che lo stesso diploma di maturità avrebbe legittimato l'inserimento nella graduatorie per tutti i profili professionali.

Ne deriva la patente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost. che devono connotare l'azione dell'Amministrazione pubblica, pur nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, essendo inquadrabili nelle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lav. 15.7.2011 n. 15618).

#### **4. SULLA VALIDITA' GIURIDICA DEL SERVIZIO STATALE SVOLTO – DIRITTO AI 24 MESI DI SERVIZIO.**



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Provato il diritto della De Luca ad essere inserita nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, profilo CS, triennio 2021/2024, con il diploma di maturità, l'Amministrazione resistente ritiene non validi i servizi svolti negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 poichè resi con il titolo di studio conseguito presso l'Istituto Voltaire di Napoli usufruendo di un punteggio più favorevole in graduatoria rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto utilizzando come titolo di accesso il diploma di maturità.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Si rappresenta che sulla medesima fattispecie si è espresso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in composizione collegiale, con ordinanza n. cronol. 30539/2022 del 06/12/2022 (doc.13) di rigetto del reclamo presentato dal Ministero dell'Istruzione. Si riporta di seguito un estratto:

*“Gli odierni reclamanti contestano la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l’inserimento nelle graduatorie permanente 24 mesi dovesse essere ugualmente riconosciuto sulla scorta del diploma di maturità e ritengono, invece, che essendo venuto meno l’unico titolo dichiarato ai fini dell’inserimento nella graduatoria di terza fascia, il servizio prestato senza il prescritto titolo di accesso possa essere riconosciuto solo come servizio di fatto, ma non anche come servizio valido ai fini giuridici, in particolare ai fini del calcolo del periodo utile all’inserimento nelle graduatorie permanenti.*

*Tale tesi non può essere condivisa.*

*Effettivamente l’odierna reclamata aveva dichiarato, nella domanda di aggiornamento ai fini dell’inclusione della nuova graduatoria di circolo e istituto di terza fascia, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, per il triennio 2021/2024, di possedere, come titolo di accesso al profilo di riferimento, un diploma di qualifica professionale triennale in “operatore dei servizi della ristorazione settore sala-bar”, riconosciuto invalido nell’ordinanza impugnata.*

*Pertanto, come rilevato dal primo giudice, è pacifico e documentale che nella stessa domanda, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo, l’odierna reclamata aveva dichiarato il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità conseguito in data 14/07/1999 presso ITCS "Secondo Istituto Tecnico Commerciale" - San Giuseppe Vesuviano di Napoli,).*

*Come sottolineato nell’ordinanza impugnata, “Sulla base di quanto previsto dall’art. 2.5 lett. G) del D.M. 50/2021, possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio:*

*«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».*

*Di tale diploma di maturità l’Amministrazione avrebbe dunque dovuto tener conto, eventualmente provvedendo a rideterminare il punteggio e a rettificare la graduatoria”.*



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

*Il Collegio condivide pienamente quanto ritenuto dal primo giudice circa la possibilità di valutare il titolo di cui la lavoratrice era in possesso, anche se non dichiarato ai fini dell'inclusione della graduatoria di terza fascia, personale ATA relativa al profilo collaboratore scolastico.*

*Neppure in questa sede i convenuti hanno contestato sia la validità del suddetto titolo sia la sua idoneità a supportare l'inserimento in terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico.*

*Da ciò consegue che il servizio prestato dalla Losasso nell'a.s. 2021/2022 non costituisce solo servizio di fatto, ma è stato svolto in presenza del titolo richiesto ed è quindi pienamente computabile ai fini del calcolo del periodo utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti: in virtù dell'inserimento in graduatoria avvenuto sulla base di un titolo idoneo la ricorrente ha infatti raggiunto 24 mesi di servizio.*

*Contrariamente a quanto ritenuto dai reclamanti, deve pertanto ritenersi che la Losasso fosse in possesso dello specifico requisito di ammissione ex art. 2, comma 2, del bando di concorso, vale a dire la presenza in servizio in forza di regolare titolo di studio.*

*L'art. 7, co. 7 del D. M. 640/2017, vigente all'epoca del servizio reso dalla lavoratrice, prevede "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".*

**La norma fa quindi riferimento all'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso e non all'assenza del titolo di studio dichiarato in relazione allo specifico profilo."**

\*\*\*

Tanto premesso, questa difesa si onera di dimostrare che il Collaboratore Scolastico avrebbe prestato servizio nel corso degli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 anche con il diverso titolo di accesso rappresentato dal diploma di maturità

L' Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano, sede del primo rapporto di lavoro, emetteva il decreto prot n. 2116 del 08.04.2022 (allegato n.4) di convalida del punteggio di 19,85 per il profilo CS.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Orbene, se estendiamo la validità del diploma di maturità (voto 7,60) al profilo CS, in sostituzione della qualifica professionale (voto 10,00), la Sig.ra De Luca rimane in graduatoria con il punteggio di 17,45.

Si tratta di un punteggio che avrebbe sicuramente consentito all'aspirante supplente di prestare servizio per l'intero triennio 2018/2021.

A tal fine, gli scriventi legali, in data 23.07.2024, hanno provveduto ad inoltrare apposita istanza di accesso atti all'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano (doc.14), sede servizio a.s. 2012/2022, e all'Istituto Superiore G. L. Lagrange Milano (doc.15), sede servizio a.s. 2022/2023, al fine di ricevere copia dei contratti a tempo determinato stipulati, in favore di Collaboratori Scolastici, titolari nella terza fascia delle graduatorie personale ATA di un punteggio pari o inferiore a 17,45.

Analizzato il riscontro pervenuto (doc.16) dall'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano si produce una tabella riepilogativa:

<b>DE LUCA RAFFAELLA – PUNT. 17.45 - CS</b>	<b>A.S. 2021/2022</b>
<b>LETT. A</b> <b>I.I.S. Vilfredo Federico PARETO</b>	ALBERTON PAOLO GIOVANNI DAL 16.09.2021 AL 30.06.2022 – PUNT. 15.4; CIRILLO ANTONIO DAL 27.09.2021 AL 30.06.2022 – PUNT. 13.9; MARIO DARIO SALVATORE DAL 13.10.2021 AL 30.06.2022 – PUNT. 12.9; SPREAFICO ELISABETTA DAL 30.09.2021 AL 30.06.2022 – PUNT. 13.43;

Mentre nessun riscontro è pervenuto da parte dell'Istituto Superiore G. L. Lagrange Milano.

Ebbene, nella fattispecie che oggi interessa, la dichiarazione del possesso della qualifica professionale Voltaire, in luogo del diploma di maturità, in applicazione dei sopra esposti principi e norme, non ha portato alcun vantaggio al lavoratore in merito al diritto dello stesso ad accedere alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023.





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

\*\*\*\*\*

### TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

la Sig.ra De Luca Raffaella, rapp.ta e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso voglia:

- PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di esclusione dalle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico e Cuoco e invalidità giuridica dei servizi statali svolti negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023;
- PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico e Cuoco, triennio 2021/24, in quanto munito di valido titolo di accesso;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo CS indicato in domanda, ordinare l'estensione del titolo di accesso indicato per il profilo AA anche al profilo CS;
- accertamento della validità giuridica del servizio statale reso come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) domanda graduatorie terza fascia triennio 2021-2024;
- 2) diploma di maturità;
- 3) diploma di qualifica professionale;
- 4) decreto di convalida, triennio 2018/21;
- 5) contratto a.s. 2021/2022;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- 6) contratto a.s. 2022/2023;
- 7) decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia triennio 2021/24;
- 8) estratto del registro degli esami;
- 9) nota prot. n. AOODRCA / 3305 / U del 27.04.2012 dell'USR Campania;
- 10) nota emessa dall'USR Campania;
- 11) decreti emessi dall'USR Campania sullo status di scuola paritaria;
- 12) DM 50/2021;
- 13) Tribunale di Milano, ordinanza collegiale n. cronol. 30539/2022 del 06/12/2022;
- 14) istanza accesso atti all'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano;
- 15) istanza accesso atti all'Istituto Superiore G. L. Lagrange Milano;
- 16) riscontro da parte dell'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano;

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego di valore indeterminabile. Il ricorrente è esente al versamento del contributo unificato.

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 16.01.2025



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

*Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)*

*Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,*

*Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)*

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

